



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD

Il Giudice di Pace avv. Irene Fusari ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.10583 del ruolo generale dell'anno 2017 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

TRA

Vigliero Antonio C.F.VGLNTN86B17F799Z rappresentato e difeso dall'avv.Roberto De Michele e con questi elettivamente domiciliato in Cesa CE Via GMarconi 14

Attore

E

Comune di Carinaro in persona del Sindaco p.t. domiciliato presso la sede dell'Ente e costituito

Convenuto

Conclusioni

La parte conclude come da verbale di causa del 14.6.23

Motivi della decisione in fatto ed in diritto

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.4 dell'art.132 c.p.c. così come inciso dall'art.45 comma 17 legge 18.6.2009 n.69.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In argomento preliminarmente è doveroso richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr Cass. 1691/09, Cass.3640/13, Cass. 11802/2016, Cass.7361/2019) secondo il quale, in caso di danno a cose o alle persone per sinistri occorsi a causa di buche o altre insidie stradali, segnaletiche che traggono in inganno e, in generale, difetti di manutenzione della strada, di cui l'ente proprietario e il gestore sono tenuti a garantire l'efficienza. è destinato a trovare automatica applicazione l'art.2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Secondo la Suprema Corte è indubbio che, anche nei confronti dei Comuni, proprietari delle strade del demanio comunale, possa essere



applicata la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 c.c., nonostante dette strade siano di pubblica proprietà e sotto la potestà dei cittadini.

Quindi in merito alla responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., essa opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. 16295/2019).

Sul punto relativo all'onere della prova inoltre la Suprema Corte, ribadendo quanto già espresso in precedenti pronunce, chiarisce che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. ord. n. 6651/2020).

Ciò precisato, nella fattispecie in esame la parte attrice ha adempiuto ai suoi oneri probatori fornendo ampia prova sul fatto storico e sulla esistenza dell'insidia stradale, costituita dalla buca presente sul manto stradale, tra l'altro poco illuminato, mentre dal suo canto, l'Ente Comunale non ha dato alcuna prova della sopravvenienza di un caso fortuito che ha reso impossibile di usare le ordinarie cautele atte a non mettere in pericolo gli utenti della strada e di custodire diligentemente il bene.

Tanto ritenuto in fatto, per l'entità dei danni si ritiene che vadano contenuti, e per ciò stesso, liquidati in una somma minore di quella richiesta dall'istante. Pertanto questi andranno quantificati sulla scorta sia del preventivo di parte attorea, che in ogni caso può costituire valido indizio, sia tenuto in considerazione ogni altra risultanza istruttoria, lo stato d'uso dell'autoveicolo, rilevabile anche



dai rilievi fotografici in atti versati, i prezzi correnti sul mercato, l'anno di immatricolazione, si deve di liquidare il danno nella misura di € 1.200,00. A detta somma andranno aggiunti gli interessi legali dalla domanda.

Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, va dichiarata la responsabilità del Comune di Carinaro in ordine all'evento dannoso per cui è causa e per lo effetto, va condannato quest'ultimo al pagamento in favore di Vigliero Antonio della somma come sopra determinata.

In ordine al regime delle spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del procuratore antistatario sulla base dei parametri del DM 55/14 tenuto conto della valenza economica della causa corrispondente all'importo liquidato all'attore.

Esecuzione provvisoria *ex lege*.

P.Q.M.

Il GdP, sulla domanda proposta dall'attore, ogni diversa istanza, eccezione o difesa reietta definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda per quanto di ragione e per lo effetto dichiara la responsabilità del Comune di Carinaro per l'incidente occorso a Vigliero Antonio il giorno 10 febbraio 20185 aprile 2014;
- per lo effetto condanna il Comune di Carinaro, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.200,00 in favore di Vigliero Antonio oltre interessi legali dal giorno della domanda;
- condanna il predetto Comune al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.150,00 di cui € 50,00 per spese, oltre oneri come per legge da attribuirsi all'avv. Roberto De Michele.

Così deciso il 31 luglio 2023

Il GdP

Avv. Irene Fusari

